

## Direttiva madre-figlia: accordo ECOFIN su misure anti-abuso

*Piergiorgio Valente - Caterina Alagna - Valente Associati GEB Partners*

Il Consiglio ECOFIN del 9 dicembre 2014 ha raggiunto un accordo politico sulla clausola generale anti-abuso contenuta nella proposta di modifica della direttiva c.d. madre-figlia (direttiva n. 90/435/CEE, poi rifiuta nella direttiva n. 2011/96/UE). Scopo della clausola anti-abuso vincolante è di prevenire fenomeni di abuso delle disposizioni della direttiva, assicurando, allo stesso tempo, uniformità di applicazione in ambito comunitario. E' stata inoltre pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea del 16 dicembre 2014 la direttiva n. 2014/107/UE, adottata dal Consiglio nella stessa seduta, che modifica la direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale.

Con l'obiettivo di combattere l'**evasione** e la **pianificazione fiscale aggressiva** attuata dai gruppi multinazionali, in data 9 dicembre 2014, in sede ECOFIN, è stato raggiunto un **accordo** politico sull'introduzione, nella **direttiva** cd. **madre-figlia**, di una **clausola anti-abuso vincolante**, cd. "**de minimis**".

**Leggi anche** ["Riunione Ecofin rinviato l'accordo sulla Tobin Tax"](#)

Scopo della clausola è di prevenire fenomeni di abuso delle disposizioni della direttiva medesima, assicurando, allo stesso tempo, uniformità di applicazione in ambito comunitario. Essa in particolare consente agli Stati membri di non concedere i benefici della direttiva agli arrangement o a una serie di arrangement non "genuini", che non riflettono alcuna "effettiva realtà economica" e che sono stati posti in essere al solo scopo di conseguire un vantaggio fiscale.

Secondo il Ministro Pier Carlo Padoan, l'accordo raggiunto dall'ECOFIN offre agli Stati membri un valido strumento di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva e alla concorrenza fiscale sleale. Ciò, in quanto ciascun Paese comunitario è tenuto a garantire "a minimum level of protection" della direttiva contro le forme di abuso.

L'evasione fiscale internazionale è questione di particolare interesse nel dibattito internazionale ed ha ispirato gli studi condotti a livello OCSE in materia di **base erosion and profit shifting (BEPS)**. Nel medesimo contesto si inserisce la presentazione, nel novembre 2013, della **proposta di modifica** della **direttiva** cd. "**madre-figlia**", la quale si sostanzia, principalmente, nell'introduzione di norme sull'esclusione dall'esenzione degli hybrid loan arrangements, nonché di una **clausola anti-abuso generale**.

**Leggi anche** ["Lotta alla pianificazione fiscale aggressiva modifiche alla direttiva Madre-figlia"](#)

Nel luglio 2014, il Consiglio ECOFIN aveva raggiunto un accordo sulle disposizioni concernenti gli hybrid loan arrangements, rinviando ad una sessione successiva la discussione relativa alla clausola anti-abuso generale.

La nuova direttiva verrà adottata nel corso di un successivo meeting del Consiglio ECOFIN, senza la necessità di procedere ad un ulteriore esame. Gli Stati membri sono tenuti a **recepire** le nuove previsioni **entro il 31 dicembre 2015**.

La proposta di modifica della direttiva n. 2011/96/UE era stata annunciata dalla Commissione europea nel Piano d'azione contro l'evasione fiscale, adottato il 6 dicembre 2012. Le nuove disposizioni assicurano un "level-playing field" per tutte le imprese che operano nel mercato comune e, allo stesso tempo, sono in grado di prevenire il ricorso a schemi di pianificazione

fiscale aggressiva.

La direttiva cd. "madre-figlia" ha lo scopo di **impedire** che le imprese appartenenti allo stesso gruppo siano **assoggettate a tassazione due volte** con riferimento allo stesso reddito (cd. doppia imposizione). Rileva la Commissione che alcune imprese, tuttavia, hanno "sfruttato" le sue disposizioni e i cd. "mismatches" tra le singole legislazioni nazionali al fine di sottrarsi ad imposizione in ciascuno degli Stati in cui l'attività di business è esercitata (cd. "**doppia non-imposizione**").

Con l'obiettivo di eliminare i suindicati "loopholes", la Commissione europea ha proposto, nel novembre 2013, di procedere alle seguenti modifiche della direttiva n. 2011/96/UE:

**- aggiornamento delle disposizioni anti-abuso:**

in linea con quanto previsto nella Raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva del 6 dicembre 2012, si richiede agli Stati membri di adottare una disposizione anti-abuso generale e condivisa, diretta ad assicurare che l'imposizione trovi applicazione sulla base dell'"effettiva sostanza economica" dell'operazione;

**- esclusione dall'esenzione degli hybrid loan arrangements:**

le attuali disposizioni della direttiva cd. "madre-figlia" richiedono agli Stati membri di riconoscere, a favore delle società-madri, l'esenzione da imposta sui dividendi corrisposti dalle società-figlie residenti in uno Stato membro diverso. In alcuni casi, gli Stati di residenza delle subsidiaries considerano tali pagamenti quali "tax deductible debt repayment", con la conseguenza che gli stessi non sono assoggettati a tassazione nello Stato della subsidiary, né in quello della casa-madre. Al fine di evitare siffatta situazione di "doppia non-imposizione", le disposizioni proposte dalla Commissione europea prevedono che, se un hybrid loan payment è considerato fiscalmente deducibile nello Stato della controllata, esso deve necessariamente essere assoggettato a tassazione nello Stato in cui risiede la casa-madre.

## L'accordo sullo scambio automatico di informazioni

Durante la sessione del 9 dicembre 2014, il Consiglio ECOFIN ha adottato la proposta di modifica della direttiva n. 2011/16/UE, sulla cooperazione amministrativa tra Stati in materia fiscale. La nuova direttiva (direttiva n. 2014/107/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea L359 del 16 dicembre 2014) amplia l'ambito di applicazione di quella esistente, con l'obiettivo di rendere più effettiva la lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

**Leggi anche "[Scambio di informazioni fiscali pubblicata la direttiva di modifica](#)"**

La proposta di modifica era stata presentata dalla Commissione europea in data 12 giugno 2013, con l'obiettivo di ampliare l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie. Le principali modifiche proposte dalla Commissione europea riguardano in particolare:

- il paragrafo 3 dell'art. 8 della direttiva n. 2011/16/UE il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro "che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo". La Commissione europea ha proposto di rimuovere il riferimento a tale "soglia minima";

- l'introduzione, nell'art. 8 della direttiva n. 2011/16/UE, del paragrafo 3(a) il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro informazioni, relative ai periodi di imposta a partire dal 2014, con riferimento alle seguenti categorie di reddito: **dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti**;

- il paragrafo 5 dell'art. 8 della direttiva n. 2011/16/UE, il quale prevede che, **entro il 1° luglio 2017**, la Commissione europea deve presentare una **relazione** avente ad oggetto una valutazione sul funzionamento dello strumento della **cooperazione amministrativa** tra gli Stati membri attraverso l'analisi dei **costi**, dei **vantaggi** offerti dallo scambio automatico di

informazioni e degli **aspetti operativi** ad esso collegati. La proposta di modifica della direttiva n. 2011/16/UE prevede che eventuali proposte della Commissione europea possono avere ad oggetto non solo le categorie di reddito indicate nel paragrafo 1 dell'art. 8 (vale a dire redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari) ma anche le nuove categorie di reddito identificate con la proposta di modifica della direttiva in commento.

Inoltre, il paragrafo 5(a) dell'art. 8 della direttiva n. 2011/16/UE contempla la possibilità di rafforzare il funzionamento dello **scambio automatico di informazioni** prevedendo che l'autorità competente di ciascuno Stato membro debba comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le **informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2017** "riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su almeno tre delle categorie specifiche di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1 dell'art. 8". La proposta di modifica della direttiva n. 2011/16/UE prevede che il rafforzamento dello scambio di informazioni automatico debba riguardare tutte le categorie di reddito previste dal paragrafo 1 dell'art. 8 (e non solo le categorie originariamente previste).

La proposta di modifica della direttiva n. 2011/16/UE sancisce la possibilità di ampliare, a partire dal 2017, l'elenco delle **categorie di reddito** soggette a scambio di informazioni automatico, includendo tra le stesse le **royalties**.

Secondo il **Ministro Pier Carlo Padoan**, l'adozione della direttiva che modifica la direttiva n. 2011/16/UE è passaggio cruciale nella **lotta all'evasione fiscale internazionale**. Essa sancisce la fine del segreto bancario nell'Unione europea. Egli ha aggiunto: "We, EU member states, are leading by example in the international arena".

Gli Stati membri sono tenuti a procedere allo scambio automatico di informazioni, per la prima volta entro la fine di settembre del 2017, unitamente ad altri Paesi OCSE, cd. "earlier adopters". Anche l'Austria, che in un primo momento aveva annunciato di voler beneficiare di alcune deroghe, ha dichiarato che intende procedere allo scambio automatico di informazioni a partire dalla medesima suindicata data.

Negli ultimi anni, la lotta all'evasione fiscale è divenuta una priorità a livello comunitario e internazionale. Il reddito non dichiarato e non assoggettato a tassazione ha come effetto quello di ridurre considerevolmente il "gettito fiscale nazionale potenziale". L'introduzione di misure dirette a rendere più efficiente ed effettiva la riscossione da parte degli Stati assume, pertanto, particolare rilievo.

Gli interventi della Commissione europea diretti a rendere effettivo lo scambio automatico di informazioni sono stati effettuati in coordinamento con l'azione dell'OCSE per lo sviluppo di un "single global standard for the automatic exchange of information". Quest'ultimo è stato pubblicato nel luglio 2014 ed è stato approvato dal G20 e dai Governatori delle banche centrali nel settembre 2014.

Con l'adozione della direttiva che modifica la direttiva n. 2011/16/UE, l'Unione europea non fa altro se non sottolineare l'importanza di siffatti sviluppi, "by adapting its internal legislation as appropriate".